

Convenuti: Parlamento europeo (rappresentanti: N. Lorenz, N. Görlitz, P. López-Carceller, agenti) e Commissione europea (rappresentanti: L. Lozano Palacios e I. Martínez del Peral, agenti)

Oggetto

Domanda diretta a far constatare una carenza del Parlamento europeo e della Commissione europea, in quanto tali istituzioni si sono illegittimamente astenute dal rispondere alla lettera del ricorrente datata 6 ottobre 2009, domanda d'ingiunzione e domanda di misure cautelari.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Il sig. Fernando Marcelino Victoria Sánchez è condannato alle spese.*
- 3) *Non occorre statuire sull'istanza d'intervento del sig. Ignacio Ruiz Aguirre e dell'associazione ATC Petito.*

⁽¹⁾ GU C 100 del 17.4.2010, p. 58

Ricorso proposto il 1° settembre 2010 — Maftah/Commissione

(Causa T-101/09)

(2011/C 13/51)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Elmabruk Maftah (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: E. Grieves, barrister; A. McMurdie, solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

- Annullare il regolamento (CE) n. 1330/2008 ⁽¹⁾ nella parte in cui riguarda il ricorrente;
- Condannare la convenuta a eliminare immediatamente il nome del ricorrente dall'allegato del regolamento citato, e
- Condannare la convenuta e/o il Consiglio dell'Unione europea a sostenere, oltre alle loro spese, anche quelle del ricorrente, con ogni altra somma anticipata dalla cassa della Corte di giustizia dell'Unione europea a titolo di gratuito patrocinio;

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso il ricorrente chiede, in conformità all'art. 263 TFUE, l'annullamento del regolamento (CE) della Commissione n. 1330/2008 nei limiti in cui il suo nome figura nell'elenco delle persone e delle entità sottoposte a talune misure restrittive.

Il ricorrente deduce i seguenti motivi a sostegno del suo ricorso:

Anzitutto, la Commissione non ha mai proceduto ad un controllo indipendente delle ragioni che giustificano l'inclusione del

ricorrente nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 ⁽²⁾, né ha richiesto alcun motivo o alcuna prova che potessero giustificare tale inclusione.

La Commissione ha inoltre omesso di fornire al ricorrente la benché minima ragione, e non ha quindi fornito alcuna motivazione adeguata, in ordine alla sua inclusione nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, violando il suo diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo, i suoi diritti della difesa nonché il suo diritto di proprietà garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Infine, il mantenimento del nome del ricorrente nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è irragionevole in quanto: (i) non esisteva e non esiste alcuna ragione che soddisfi i criteri rilevanti affinché egli possa continuare a figurare in tale elenco; (ii) la posizione del governo del Regno Unito è quella secondo cui il ricorrente non soddisfa più i criteri rilevanti, e (iii) un tribunale speciale del Regno Unito ha dichiarato che il Gruppo libico di lotta per l'Islam non si era unito alla rete Al-Qaida e/o che non tutti gli associati al Gruppo libico di lotta per l'Islam è necessariamente adepto dell'ideologia jihadista di violenza globale di Al-Qaida.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 2008, n. 1330, recante centotreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani (GU L 345, pag. 60).

⁽²⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan (GU L 139, pag. 922).

Ricorso proposto il 1° settembre 2010 — Elost/Commissione

(Causa T-102/09)

(2011/C 13/52)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Abdelrazag Elost (Pinner, Regno Unito) (rappresentanti: E. Grieves, barrister; A. McMurdie, solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

- Annullare il regolamento (CE) n. 1330/2008 ⁽¹⁾ nella parte in cui riguarda il ricorrente;
- Condannare la convenuta a eliminare immediatamente il nome del ricorrente dall'allegato del regolamento citato, e

— Condannare la convenuta e/o il Consiglio dell'Unione europea a sostenere, oltre alle loro spese, anche quelle del ricorrente, con ogni altra somma anticipata dalla cassa della Corte di giustizia dell'Unione europea a titolo di gratuito patrocinio;

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso il ricorrente chiede, in conformità all'art. 263 TFUE, l'annullamento del regolamento (CE) della Commissione n. 1330/2008 nei limiti in cui il suo nome figura nell'elenco delle persone e delle entità sottoposte a talune misure restrittive.

Il ricorrente deduce i seguenti motivi a sostegno del suo ricorso:

Anzitutto, la Commissione non ha mai proceduto ad un controllo indipendente delle ragioni che giustificano l'inclusione del ricorrente nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002⁽²⁾, né ha richiesto alcun motivo o alcuna prova che potessero giustificare tale inclusione.

La Commissione ha inoltre omesso di fornire al ricorrente la benché minima ragione, e non ha quindi fornito alcuna motivazione adeguata, in ordine alla sua inclusione nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, violando il suo diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo, i suoi diritti della difesa nonché il suo diritto di proprietà garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Infine, il mantenimento del nome del ricorrente nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è irragionevole in quanto: (i) non esisteva e non esiste alcuna ragione che soddisfi i criteri rilevanti affinché egli possa continuare a figurare in tale elenco; (ii) la posizione del governo del Regno Unito è quella secondo cui il ricorrente non soddisfa più i criteri rilevanti, e (iii) un tribunale speciale del Regno Unito ha dichiarato che il Gruppo libico di lotta per l'Islam non si era unito alla rete Al-Qaida e/o che non tutti gli associati al Gruppo libico di lotta per l'Islam è necessariamente adepto dell'ideologia jihadista di violenza globale di Al-Qaida.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 2008, n. 1330, recante centotreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani (GU L 345, pag. 60).

⁽²⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan (GU L 139, pag. 922).

Ricorso proposto l'11 ottobre 2010 — Francia/Commissione

(Causa T-488/10)

(2011/C 13/53)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: E. Belliard, G. de Bergues e N. Rouam, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

— annullare interamente la decisione impugnata;

— condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione europea 28 luglio 2010, C(2010) 5229, relativa alla soppressione di una parte della partecipazione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a titolo del documento unico di programmazione dell'obiettivo 1 per un intervento strutturale comunitario nella regione della Martinica in Francia. Tale decisione sopprime l'intero contributo del FESR accordato al grande progetto «Village de vacances Club Méditerranée-Les Boucaniers», pari a un importo di 12 460 000 euro.

La ricorrente solleva quattro motivi a sostegno del suo ricorso.

Con il primo motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato l'art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori⁽¹⁾, considerando che gli appalti di lavori conclusi per la ristrutturazione e l'ampliamento del «Club Méditerranée-Les Boucaniers» costituissero appalti di lavori sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 % dalle amministrazioni aggiudicatrici. Infatti, tali appalti sarebbero stati sovvenzionati solo per il 29,92 % del costo del progetto. Gli sgravi fiscali di cui hanno beneficiato i soci delle società private per i loro investimenti nel progetto non possono costituire una sovvenzione ai sensi dell'art. 2, n. 1, della direttiva 93/37/CEE.

Con il secondo motivo, che si suddivide in due parti, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato l'art. 2, n. 2, della direttiva 93/37/CEE considerando che gli appalti di lavori per la ristrutturazione e l'ampliamento del «Club Méditerranée-Les Boucaniers» riguardavano lavori edili relativi a impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, ai sensi di tale disposizione.